



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Direzione generale della giustizia civile

Ufficio I – Affari civili interni

M_DG Corte d'Appello di Bologna 03700600601		
N. 8368		
03 NOV 2017		
CC	RUO	
Funzione	Modalità	Attività
Fascicolo	Protocollo	



m_dg.DAG.03/11/2017.0216556.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di Bologna
(rif. prot. n. 893 del 6 febbraio 2017)

OGGETTO: QUESITO. Registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Rif. prot. DAG n. 21293.E del 6 febbraio 2017

Con nota del 6 febbraio 2017, la S.V. ha posto in sostanza due quesiti:

- con il primo si è chiesta conferma di quanto affermato da questa Direzione in merito alla registrazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato con la circolare prot. DAG n. 20875.U del 10 febbraio 2010, in base alla quale *“il termine di cinque giorni per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione della irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in giudicato”*;
- con il secondo sono stati invece richiesti chiarimenti in merito alla esatta interpretazione dell’articolo 73 d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 225 del 2016, di conversione del d.l. n. 193 del 2016: al riguardo, la S.V. ritiene che, in virtù delle modifiche legislative intervenute nel 2016, il cancelliere debba chiedere la registrazione degli atti civili decorso il termine di trenta giorni dalla attestazione di passaggio in giudicato del provvedimento decisorio, e che sia quindi possibile rilasciare una copia con formula esecutiva solo dopo l’invio degli atti all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.

[1]. Il quadro normativo.

Giova premettere che, in virtù dell’articolo 10, comma 1, lett. c), del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), i cancellieri sono obbligati a richiedere la registrazione *«per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni»*. Il menzionato Testo Unico individua anche i termini entro cui la registrazione deve essere richiesta (art. 13, nella versione vigente): per i provvedimenti giurisdizionali, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri *«devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’articolo 67 (ossia il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento) o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»*. In linea di principio, pertanto, il cancelliere deve provvedere a richiedere la registrazione entro 30 giorni dalla pubblicazione e non prima che siano decorsi di 10 giorni dalla stessa.

La procedura di registrazione è regolata dal Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), vuoi per la registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo (art. 73),

vuoi per la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (artt. 73-bis e 73-ter, aggiunti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69).

Con riguardo alla registrazione degli atti civili, in seno al citato art. 73 è tipizzato, in capo al funzionario addetto all'ufficio giudiziario, un obbligo di trasmissione all'ufficio finanziario dei provvedimenti sottoposti ad imposta di registro (sono esentati dall'obbligo della registrazione i provvedimenti della Suprema Corte di cassazione). L'articolo 7-*quater*, comma 42, lett. a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto nell'articolo 73 due nuovi commi (comma 2-*ter* e comma 2-*quater*): ai sensi del nuovo comma 2-*ter*, la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi; ai sensi del comma 2-*quater*, le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione. Il comma 2-*quater* si applica anche nel caso di registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (v. art. 73-bis, comma 1-bis, aggiunto dal d.l. n. 193 del 2016).

I due nuovi commi dell'art. 73, dunque, in combinato disposto con il nuovo art. 73-bis comma 1-bis, prevedono un regime *ad hoc* per le pronunce civili e penali di «condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato». In tutti i casi, il termine per richiedere la registrazione è di trenta giorni; il termine in parola decorre dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo ossia passato in giudicato. Fuori da questa ipotesi («condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato»), il termine per la registrazione dei provvedimenti giurisdizionali civili è sempre di trenta giorni ma non decorre dalla definitività bensì dalla data in cui l'atto del giudice «è stato pubblicato o emanato» (art. 13, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986) oppure dalla data in cui la cancelleria è in grado di individuare i dati identificativi delle parti. La pubblicazione o emanazione del provvedimento rileva, tuttavia, anche per le statuizioni di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sotto l'aspetto dell'art. 73, comma 2-*quater*: da quel momento, infatti, le parti possono segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito (v. art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986).

Giova evidenziare che questa norma si coordina con le modifiche che il d.l. 193 del 2016 introduce quanto alle modalità per la registrazione a debito, che avviene senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. Infatti, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 131 del 1986, comma 2, ultimo periodo, l'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d) (ossia «le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato»), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

[2]. Trasmissione sentenze penali all'Ufficio finanziario (*dies a quo*)

Con riguardo al primo quesito posto da codesta Corte, si può quindi pervenire alla seguente soluzione. Per effetto delle modifiche del 2016, la registrazione della sentenza (penale o civile) di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta «entro trenta giorni dal passaggio in giudicato». La relazione illustrativa chiarisce la finalità della modifica normativa: «nel processo penale la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal passaggio in giudicato» (v. Dossier legislativo, 11.2016).

In virtù delle modifiche apportate all'articolo 73-bis d.P.R. 115 del 2002 dall'art. 7-*quater*, comma 42, lett. b), n. 1), d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è venuto dunque meno il rilievo interpretativo della circolare prot. DAG n. 20875.U del 10 febbraio 2010, limitatamente alla parte in cui richiama il termine di trasmissione di cinque giorni, essendo ora normativamente previsto un termine di *trenta giorni*.

Codesta Corte si chiede se la detta circolare non sia venuta meno anche con riguardo al *dies a quo* per la decorrenza del termine, individuato nella annotazione della irrevocabilità e non anche nel passaggio in giudicato *tout court*. Sul punto, questa Direzione intende confermare la propria circolare, atteso che gli argomenti ivi introdotti sono tuttora attuali. In particolare, solo individuando nella annotazione della irrevocabilità il *dies a quo* si tengono in debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostantive rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. Questa conclusione, peraltro, è coerente con i principi già affermati dalla circolare di questa Direzione generale del 14 luglio 2009, la quale ha posto in luce come la sentenza debba essere inviata "*comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame*", così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, poi, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione (responsabile della trasmissione *ex art. 73-ter* d.P.R. n. 115 del 2002) e cancelleria tenuta all'annotazione (*ex art. 27* d.m. n. 334 del 1989), si ricorda come sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – di trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'ufficio finanziario, nel rispetto del termine previsto dall'art. 73-bis d.P.R. n. 115/2002.

[3]. Rilascio di copie e registrazione

Con riguardo al secondo quesito sottoposto, giova ricordare come questa Direzione generale abbia in passato già offerto soluzioni interpretative a fronte di questioni analoghe (v. note prot. DAG n. 128641.U e n. 128644.U del 2015). In linea di principio, in virtù dell'articolo 743 c.p.c., "*qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese*"; la norma in esame fa però "*salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo*". La clausola in parola richiama, tra l'altro, l'articolo 66, comma 1, del d.P.R. 131 del 1986: questa disposizione prevede che i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati "*solo dopo che gli stessi sono stati registrati*"; tuttavia, questa disposizione non si applica "*agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio*" (art. 66 *cit.*, comma 2). Con sentenza 6 dicembre 2002, n. 522, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 *cit.*, nella parte in cui non prevede che la disposizione del primo comma non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. Con sentenza 10 giugno 2010, n. 198, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 66 *cit.*, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo.

[3.1]. Rilascio di copie esecutive

In virtù della sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata (n. 522 del 2002), pare dunque opportuna una prima distinzione tra il rilascio della copia in forma esecutiva finalizzata a richiedere l'esecuzione del provvedimento (e quindi il pagamento delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento anche mediante l'attivazione di procedure esecutive) e il rilascio di copia autentica del

provvedimento finalizzato alla prosecuzione del giudizio. Nel primo caso – rilascio di copia in forma esecutiva – trova piena applicazione l'art. 66 *cit.*, come manipolato da Corte Cost. n. 522 del 2002 e, pertanto, l'ufficio giudiziario può procedere al rilascio della copia esecutiva del provvedimento indipendentemente dalla sua avvenuta registrazione e a prescindere dalla trasmissione del medesimo all'Agenzia delle entrate (così come specificato dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 522 del 2002). Codesta Corte, però, si chiede se detta interpretazione “resista” alle modifiche del 2016 di cui si è detto, ritenendo che, in virtù della novella, la copia con formula esecutiva non possa essere rilasciata fino all'invio degli atti all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 66, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986).

A parere di questa Direzione, la soluzione prospettata in premessa non muta anche a fronte delle nuove modifiche legislative. Infatti, anche prima della riforma del 2016 e a seguito della sentenza n. 522 del 2002, la cancelleria era autorizzata al rilascio della predetta copia esecutiva indipendentemente dal momento in cui l'ufficio giudiziario procedeva alla trasmissione del provvedimento all'Agenzia delle entrate (cinque giorni dalla pubblicazione o emissione). Con la novella del 2016, peraltro, sono stati modificati solo i termini entro i quali la cancelleria deve adempiere alla trasmissione dei provvedimenti all'Agenzia delle entrate per la successiva tassazione e riscossione dell'imposta, senza incidere sull'impianto dell'art. 66 del citato Testo unico sull'imposta di registro. Infatti – come peraltro già chiarito nelle premesse della presente nota – mentre per la maggior parte delle sentenze e dei provvedimenti soggetti a registrazione il cancelliere dovrà trasmettere gli atti all'Agenzia delle entrate tra l'11° e il 30° giorno dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento stesso, per gli atti che contengano la condanna al risarcimento per fatto costituente reato, il cancelliere dovrà richiedere la registrazione entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti definitivi.

Al riguardo, peraltro, è il caso di sottolineare che tale “distinguo” è stato introdotto solo nel comma 2-*ter* dell'articolo 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre l'articolo 13, comma 3, del d.P.R. 131 del 1986, rubricato “*termini per la richiesta di registrazione*”, così come modificato dall'art. 7-*quater*, comma 43, lett. a), del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, non contiene una specifica previsione per le sentenze con condanna al risarcimento del danno per fatto costituente reato. Deve quindi ritenersi che tale norma abbia solo la finalità di individuare il momento in cui l'atto deve essere inviato all'Agenzia delle entrate per la riscossione dell'imposta di registro, ma non incide sulla esecutività del provvedimento (art. 282 c.p.c. “*la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti*”).

Il motivo di tale scelta può ritrovarsi nella necessità di realizzare una armonizzazione del sistema di registrazione dei provvedimenti giurisdizionali (civili: art. 73, comma 2-*ter*; o penali: art. 73-*bis* comma 1) aventi ad oggetto il «*risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato*», ma non dirigono l'ermeneutica verso la soluzione che ritardi il rilascio della copia per la parte che l'abbia richiesta e ne abbia diritto. Peraltro è solo il caso di accennare che anche tale tentativo di armonizzazione presenta – a parere di questa Direzione generale – talune criticità, in quanto il passaggio in giudicato della sentenza penale avviene con modalità del tutto diverse dalla sentenza civile, circostanza questa che fa nascere talune perplessità in merito alla effettiva operatività del comma 2-*ter* dell'articolo 73 del d.P.R. n. 115 del 2002. Trattandosi tuttavia di aspetti che esulano dal quesito posto da codesta Corte di appello, si ritiene di poter qui affermare che il rilascio di una copia esecutiva possa avvenire indipendentemente dalla trasmissione del provvedimento all'Agenzia delle entrate per la sua registrazione, così come stabilito dalla Corte Costituzionale.

[3.2]. Rilascio di copie uso prosecuzione giudizio

Sebbene non espressamente richiesto nel quesito posto da codesta Corte di appello, appare opportuno svolgere qui alcune considerazioni anche con riferimento alla copia conforme del provvedimento finalizzata alla prosecuzione del giudizio. Il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 65, comma 6, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati e, al suo posto, ha previsto l'obbligo del

cancelliere di inviarli all'Ufficio del registro. Il legislatore della riforma ha pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l'effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione: *"È chiaro il giudizio di valore così espresso, per cui, nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione"* (Cass. civ., sez. I, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2950). Con la citata sentenza la Corte di cassazione ha quindi ampliato il concetto di copia autentica per la prosecuzione del giudizio di cui all'art. 66, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenendo che nel concetto di *"prosecuzione del giudizio"*, possa rientrare anche la copia richiesta ai sensi dell'art. 285 c.p.c., oltretutto per uso notifica al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, invero, avevano già affermato che il cancelliere è tenuto a rilasciare copia della sentenza prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio (sentenze n. 7607 del 2010, nn. 15144 e 24413 del 2011).

Questo tessuto giurisprudenziale – costituente diritto vivente – ha indotto questa Direzione generale a pronunciarsi nel senso riferito, anche perché l'interpretazione contraria, subordinando la prosecuzione del giudizio alle disponibilità economiche della parte, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, oltre che con l'art. 111, comma 1, Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo (cfr. Cass. civ. n. 14393 del 2012). In conclusione, nell'interpretazione qui seguita, l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, consente il rilascio di copia della sentenza anche prima della registrazione quando ciò sia richiesto per la prosecuzione del giudizio o per far decorrere i termini per l'impugnazione.

Inoltre, per quanto concerne l'attestazione di conformità relativa agli atti ed ai provvedimenti del procedimento civile, deve rammentarsi che l'art. 52 d.l. n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ha introdotto nell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 un comma 9-bis, così attribuendo al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale la facoltà di *"estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti"* contenuti nel fascicolo informatico, nonché il potere di *"attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico"*.

Con l'introduzione di tale norma, dunque, l'operatività dell'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 risulta circoscritta alle sole ipotesi di provvedimenti per i quali non sia stato ancora attuato il processo civile telematico (PCT), come ad esempio per i procedimenti instaurati davanti al Giudice di pace.

Di conseguenza in tutti i casi in cui il provvedimento è telematico la richiesta di copia conforme, ivi compresa quella relativa ad un provvedimento contenente condanna al risarcimento del danno per fatto costituente reato, non sarà presentata presso la cancelleria.

Deve tuttavia ritenersi che, anche nei casi in cui non trovino applicazione le norme relative al PCT, il rilascio della copia conforme per la prosecuzione del giudizio, secondo l'accezione meglio precisata dalla Suprema Corte, potrà essere consentita indipendentemente dalla registrazione della sentenza, in quanto espressamente previsto dal comma 2, lettera a), del citato art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Tale disposizione normativa, infatti, non è stata in alcun modo modificata dal d.l. n. n. 193 del 2016, né il meccanismo delineato nell'art. 73, comma 2-quater cit. può costituire una sorta di onere preliminare al rilascio della copia.

In questi casi, tenuto conto del fatto che comunque il provvedimento è prenotato a debito, deve ritenersi che la parte possa ottenere la copia finalizzata alla prosecuzione del giudizio anche prima della trasmissione degli atti all'ufficio finanziario. Ciò evita anche discriminazioni tra utente destinatario di un provvedimento telematico (la cui conformità all'originale può essere attestata dal difensore) e utente destinatario di un provvedimento cartaceo.

Ciò posto, questa Direzione generale ritiene che anche la richiesta di copia conforme finalizzata alla prosecuzione del giudizio, nel senso ampio chiarito dalla Corte di cassazione, possa comunque essere assolto dalla cancelleria indipendentemente dalla registrazione del provvedimento e dal suo invio all'Agenzia delle entrate.

Orbene, per le considerazioni sopra espresse si può rispondere ai quesiti in esame come di seguito:

Quesito 1. *Da quando decorre il termine per la trasmissione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato all'ufficio finanziario?*

Risposta: si conferma la circolare prot. DAG n. 20875.U del 10 febbraio 2010, in base alla quale il termine per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve decorrere dalla data di annotazione della irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in giudicato. Il termine per la trasmissione non è più, però, di cinque giorni, bensì di trenta giorni, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 73-bis d.P.R. 115 del 2002 dall'art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Quesito 2. *In virtù delle modifiche legislative intervenute nel 2016, il cancelliere deve chiedere la registrazione degli atti civili decorsi trenta giorni dalla attestazione di passaggio in giudicato del provvedimento decisorio ed è quindi precluso rilasciare una copia con formula esecutiva se non dopo l'invio degli atti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986?*

Risposta: Anche dopo le modifiche apportate all'art. 73 d.P.R. n. 115 del 2002, dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il rilascio di una copia esecutiva può avvenire indipendentemente dalla trasmissione del provvedimento all'Agenzia delle entrate per la sua registrazione.

RIEPILOGO

TIPO DI PROVVEDIMENTO	REGISTRAZIONE	TASSAZIONE	COPIA USO ESECUZIONE	COPIA USO PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO
<i>Provvedimenti civili di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta decorsi trenta giorni entro passaggio in giudicato	Prenotazione a debito	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario
<i>Provvedimenti civili diversi dalla condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato</i>	Richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione o emanazione	Imposta di registro	Rilascio immediato, senza attendere la trasmissione all'ufficio finanziario	Rilascio dopo la trasmissione all'ufficio finanziario

Roma li, 2 novembre 2017

Il Direttore generale

Michele Forziati
